

Unione Montana Mombarone

Tra i Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio e Settimo Vittone

(Città Metropolitana di Torino)

S T A T U T O

Modificato con deliberazione Consiglio dell' Unione Montana Mombarone n. 4 del 17 settembre 2015.

INDICE

STATUTO UNIONE MONTANA di COMUNI	4
ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE	4
ART. 2 DENOMINAZIONE, SEDE E STEMMA	5
ART. 3 PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE	5
ART. 4 DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI	5
ART. 5 ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE	6
ART. 6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO	6
ART. 7 SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO	7
ART. 8 COMPETENZE DEL CONSIGLIO	7
ART. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	7
ART. 10 STATUS DEI CONSIGLIERI	8
ART. 11 DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DI INCOMPATIBILITÀ	8
ART. 12 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI	9
ART. 13 COMMISSIONI CONSILIARI	9
ART. 14 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE	9
ART. 15 COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE	9
ART. 16 CESSAZIONE DALLA CARICA	10
ART. 17 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA	10
ART. 18 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA GIUNTA	11
ART. 19 PRINCIPI GENERALI	12
ART. 20 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA	12
ART. 21 PRINCIPI GENERALI	13
ART. 22 FINANZE DELL'UNIONE	13
ART. 23 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	14
ART. 24 CONTROLLO DI GESTIONE	14
ART. 25 RENDICONTO DI GESTIONE	14
ART. 26 REVISORE DEI CONTI	15
ART. 27 SERVIZIO DI TESORERIA	15

ART. 28 PATRIMONIO	15
ART. 29 DURATA DELL'UNIONE	15
ART. 30 ADESIONE DI NUOVI COMUNI	16
Art. 31 RECESSO DEL COMUNE	16
ART. 32 SCIoglimento DELL'UNIONE	17
ART. 33 MODIFICHE STATUTARIE	17
ART. 34 ATTI REGOLAMENTARI	17
ART. 35 RINVIO	18
ART. 36 ENTRATA IN VIGORE	18
ALLEGATO A)	19

STATUTO UNIONE MONTANA DI COMUNI

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE

1. I Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio e Settimo Vittone ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000, degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 11/2012 e degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 3/2014, costituiscono una Unione montana di Comuni– di seguito denominata “UNIONE MONTANA MOMBARONE” , secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
4. Ai sensi del comma precedente l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
 - le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni;

L'Unione montana può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Città Metropolitana.

5. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:
 - garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
 - promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
 - cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
 - operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;
6. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera, con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa

una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 2 DENOMINAZIONE, SEDE E STEMMA

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE MONTANA MOMBARONE".
2. La sede istituzionale ed amministrativa dell'Unione montana è collocata nel Comune di Settimo Vittone, le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella sede di Settimo Vittone o presso il Municipio di altri Comuni dell'Unione.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.
4. L'Unione Montana può dotarsi di uno stemma e di un gonfalone.

ART. 3 PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione.
2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione, fatta salva l'invarianza della spesa.
3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati in allegato al presente statuto.

4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.
5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

ART. 5 ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

ART. 6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto da un minimo di dodici ad un massimo di sedici consiglieri compreso il Presidente, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiglieri dei Comuni aderenti, ove presenti.
2. Il Consiglio ha mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
3. I Sindaci dei Comuni sono componenti di diritto del Consiglio dell'Unione.
4. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione limitata a scrutinio palese, a cui partecipa anche il Sindaco, n. 2 rappresentanti di maggioranza e n. 1 di minoranza del Comune nel Consiglio dell'Unione.
5. Nel caso in cui al Consiglio comunale non fossero assegnati consiglieri di minoranza, la votazione riguarderà soltanto i 2 rappresentanti di maggioranza.
6. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
7. Le designazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate successivamente all'approvazione dello Statuto e, comunque, entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di costituzione dell'Unione

e, successivamente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.

8. I componenti del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e, comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
9. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
11. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

ART. 7 SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 8 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il Presidente ed il Vice Presidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

ART. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente dell'Unione è di diritto Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente dell'Unione
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in seduta ordinaria. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un terzo dei consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
6. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze.
7. Per la validità della seduta del Consiglio, è necessaria la presenza almeno della metà più uno delle quote di partecipazione, calcolate in base al numero degli abitanti e rappresentate dai consiglieri di maggioranza dei Comuni, e la metà più uno dei consiglieri assegnati. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle quote di partecipazione presenti, calcolate in proporzione al numero degli abitanti definito nell'ultima rilevazione ISTAT disponibile e rappresentate dai consiglieri di maggioranza dei Comuni, e con almeno la metà più uno dei consiglieri presenti.
8. Ai consiglieri che rappresentano le minoranze dei Comuni è assegnato un voto a testa.

ART. 10 STATUS DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del Consiglio.

ART. 11 DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DI INCOMPATIBILITÀ

1. I componenti del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio comunale che li elegge.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.
3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali negli organi dell'Unione.

ART. 12 SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte,
 - f) altre cause previste dalla legge.
2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.
3. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, del presente statuto.

ART. 13 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 4 del presente Statuto.

ART. 14 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio scelti tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con voto palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri.
3. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

ART. 15 COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a. rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b. firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione
 - c. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, fissando l'ordine del giorno;
 - d. firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
 - e. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - f. coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - g. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - h. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 16 CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

ART. 17 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta dal Presidente dell'Unione, dal Vice Presidente e da due Assessori.
2. I componenti della Giunta saranno i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Sindaco impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, può essere sostituito dal Vice Sindaco del proprio Comune.
4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. I componenti della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni.
5. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.
6. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente, non comportano la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
7. La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delibera a maggioranza dei voti.
8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

ART. 18 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente, previste dallo Statuto;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - d) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - e) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Unione.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con voto palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 19 PRINCIPI GENERALI

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Città Metropolitana. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando il personale dei Comuni appartenenti all'Unione ed eventualmente personale di altri enti locali, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

ART. 20 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
5. L'incarico di Segretario dell'Unione dovrà essere assegnato al Segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 21 PRINCIPI GENERALI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalle leggi, e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 22 FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - a) fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;
 - b) fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - c) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - d) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - e) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - f) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - g) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - h) trasferimenti della Regione e della Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - i) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

- j) entrate patrimoniali;
 - k) accensione di prestiti;
 - l) prestazioni per conto di terzi;
 - m) altri proventi o erogazioni.
3. I trasferimenti ordinari per le spese generali di funzionamento dell'Unione sono definiti sulla base di un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e alla superficie dei Comuni membri. I trasferimenti relativi alle funzioni delegate all'Unione sono individuati mediante appositi regolamenti. Oltre ai parametri di popolazione ed estensione territoriale, possono essere considerati altri fattori quali, a titolo esemplificativo l'incidenza della spesa storica sostenuta da ciascun Comune prima del trasferimento del servizio in capo all'Unione, centri di costo e bacino di utenza del servizio. La percentuale di incidenza di ogni singolo indicatore è disciplinata all'interno di ciascun regolamento.

ART. 23 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

ART. 24 CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

ART. 25 RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli dei Comuni dell'Unione.

ART. 26 REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria al revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art 239, comma 6 del D. Lgs 267/2000, e s.m.i. al medesimo potranno essere attribuite ulteriori funzioni.

ART. 27 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ART. 28 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili che saranno assegnati in sede di liquidazione dal Commissario della Comunità montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012, relativamente alla ripartizione a favore dei Comuni membri;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione, compreso quelli forniti dai Comuni;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

ART. 29 DURATA DELL'UNIONE

1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

ART. 30 ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni contigui che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità del presente statuto.

ART. 31 RECESSO DEL COMUNE

1. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso è deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
3. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a. obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b. patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
4. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

ART. 32 SCIoglimento DELL'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art.4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

ART. 33 MODIFICHE STATUTARIE

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione e al Consiglio dell'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.
3. Il Presidente dell'Unione dichiara, con proprio atto, concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 ATTI REGOLAMENTARI

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana per l'esercizio delle funzioni comunali si applicano quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

ART. 35 RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs.. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000 e s.m.i.. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

Lo Statuto dell'Unione Montana Mombarone:

1. E' stato approvato dal Consiglio Comunale di Settimo Vittone con Deliberazione n. 55 del 10/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;
2. E' stato approvato dal Consiglio Comunale di Carema con Deliberazione n. 44 del 10/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;
3. E' stato approvato dal Consiglio Comunale di Andrate con Deliberazione n. 51 dell'11/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;
4. E' stato approvato dal Consiglio Comunale di Nomaglio con Deliberazione n. 42 del 09/12/2014, esecutiva ai sensi di legge;

ALLEGATO A)

In sede di prima costituzione sono conferite all'UNIONE MONTANA MOMBARONE le funzioni seguenti

1	<u>Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente</u> ¹
2	<u>Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi</u> . La funzione rientra nella Missione 11 "Soccorso civile" del bilancio armonizzato e comprende: a) approvazione verifica e aggiornamento periodico del piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali; b) interventi a seguito di calamità naturali.
3	<u>Centrale Unica di Committenza</u> contemplata dall'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006.
4	<u>Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)</u>
5	<u>Servizio Associato di Polizia Municipale Locale</u> La funzione rientra nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" del bilancio armonizzato. Ferme restando le funzioni di competenza del Sindaco, le funzioni e i servizi a essa riconducibili sono: a) polizia locale; b) polizia commerciale; c) polizia amministrativa; d) sistema integrato di sicurezza urbana.
6	<u>Specifiche competenze di tutela e promozione della montagna</u> Art. 44, 2° comma Costituzione, Art. 13, c. 1, L.R. n. 11/2012, Art. 3 L.R. 3/2014, in particolare: a) bonifica montana; b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale; c) economia forestale; d) energie rinnovabili; e) opere di manutenzione ambientale; f) difesa dalle valanghe; g) turismo in ambiente montano; h) artigianato e produzioni tipiche; i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane; j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane; k) informatizzazione;

¹ Allo stato delle norme vigenti l'esercizio effettivo della funzione fondamentale non sia operativo. A tale interpretazione si deve pervenire richiamando varie norme (artt. 65 e 66 del D. Lgs. 112/98, l'articolo 1, commi da 195 a 200 della legge 296/2006 e l'art. 19 del D.L. 78/2010) dalle quali emerge la sussistenza di norme attributive di funzioni ai Comuni, tuttavia non immediatamente operative, essendo previsti atti governativi interposti, che non risultano essere stati adottati. Il legislatore ha previsto l'esercizio associato obbligatorio proprio in vista dell'adozione degli atti governativi di attuazione pertanto, per l'adempimento dei Comuni, è sufficiente la sussistenza di un formale atto associativo relativo alla funzione, e che l'intervento sostitutivo debba essere limitato, in caso di insussistenza, a porre in essere detto atto.

	l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.
7	<p><u>Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;</u></p> <p>La funzione rientra in gran parte nella Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo" del bilancio armonizzato. Pertanto, le funzioni e i servizi ad essa riconducibili sono così dettagliati²:</p> <p>a) segreteria generale e organizzazione;</p> <p>b) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;</p> <p>c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;</p> <p>d) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;</p> <p>e) ufficio tecnico;</p> <p>f) risorse umane.</p>
8	<p><u>Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;</u></p> <p>La funzione fondamentale non trova una specifica collocazione nel bilancio armonizzato. La nozione di "servizi pubblici di interesse generale" è di derivazione comunitaria. Nella funzione rientrano quelli in cui la dimensione organizzativa gestionale sia comunque concepibile a livello di singolo Comune nonché i servizi diretti a soddisfare esigenze sociali, culturali, educative rivolti alla generalità dei cittadini del Comune (salvo che norme di legge statali o regionali ne prevedano espressamente l'esercizio a un livello territoriale ottimale più ampio). Peraltro, le funzioni e i servizi riconducibili alla funzione sono:</p> <p>a) trasporto pubblico comunale, per la parte non esercitata, secondo la disciplina regionale, a un livello territoriale più ampio;</p> <p>b) farmacie comunali;</p> <p>c) parcheggi;</p> <p>d) illuminazione pubblica,</p> <p>e) viabilità,</p> <p>f) circolazione stradale (costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente, come da Codice della strada);</p> <p>g) biblioteche;</p> <p>h) musei;</p> <p>i) strutture sportive;</p> <p>l) beni culturali.</p>
9	<p><u>Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;</u></p> <p>La funzione rientra nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" del bilancio armonizzato. Pertanto le funzioni e i servizi ad essa riconducibili sono: predisposizione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi (in Piemonte:</p> <p>a) piano regolatore generale,</p>

² Le funzioni e i servizi riconducibili a "organi istituzionali" non rientrano nella funzione fondamentale, in quanto finalizzati a garantire il funzionamento degli organi comunali del singolo Comune. Non rientrano nella funzione fondamentale, e dunque nell'obbligo di esercizio associato, le competenze attribuite al Segretario comunale, la cui figura pertanto resta disciplinata dalle norme vigenti.

	<p>b) regolamento urbanistico, c) piani complessi di intervento, d) piani attuativi, e) regolamento edilizio; f) funzioni attribuite ai comuni in materia di beni soggetti a tutela paesaggistica; g) funzioni di partecipazione alla pianificazione territoriale sovracomunale previsti dalla disciplina regionale</p>
10	<p><u>Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;</u></p>
11	<p>Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; La funzione fondamentale rientra nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" del bilancio armonizzato. Le funzioni e i servizi a essa riconducibili sono relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore e sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) edilizia scolastica; b) diritto allo studio; c) trasporto scolastico; d) mensa scolastica; e) servizi ausiliari all'istruzione; f) programmazione del sistema educativo. <p>Poiché l'istruzione tecnica superiore che residua in capo ai comuni è un servizio che presenta caratteri di eccezionalità, si ritiene che debba esser espunto dall'elencazione.</p>